

Tassazione risparmio in Europa: prospettive di coordinamento

Tassazione del risparmio

A partire dalla liberalizzazione del mercato interno dei capitali alla fine degli anni '80 si è massimizzata la possibilità di investire senza controlli in altri paesi con potenziali problemi di:

competizione fiscale;

esenzione dei capitali esteri;

assenza di informazioni alle amministrazioni fiscali di altri paesi per favorire l'importazione di capitali e rendere problematica l'applicazione del principio di residenza

Tassazione del risparmio

La liberalizzazione dei movimenti di capitale
ha portato

- 1) riduzione prelievo sui soggetti residenti (riduzioni aliquote)
- 2) eliminazione ogni tipo di prelievo in capo ai non-residenti

Tassazione del risparmio

Al fine di attrarre capitale dall'estero la politica seguita dai paesi europei è stata quella di esentare dal prelievo i non residenti, esenzione non riconosciuta ai propri residenti

Tassazione del risparmio

Direttiva 2003/48/CE sulla tassazione degli interessi percepiti da persone fisiche

OBIETTIVO DIRETTIVA

Rendere effettiva la tassazione degli interessi percepiti da non residenti europei

dalle proposte alla direttiva

- Proposta direttiva 1989
- Modello di coesistenza
- Accordo di Feira del 2000
- Accordo del 2003 e approvazione della direttiva 2003/48/CE

Proposta 1989

- direttiva liberalizzazione movimento dei capitali non ancora adottata
- livello minimo di tassazione alla fonte del 15% sugli interessi pagati all'interno del sistema europeo
- ostacolare movimento capitali imputabili a ragioni fiscali
- non ottiene l'unanimità

Principali critiche/opposizioni

- Paesi, come il Lussemburgo, che non applicano alcuna ritenuta alla fonte (interessi non tassati) pongono il veto anche quando si propone di ridurre l'aliquota minima al 10%
- Inadeguatezza direttiva: assenza modalità comuni di accertamento dei redditi, di conseguenza paesi indotti ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta con aliquote differenziate in grado di incidere significativamente sulle scelte di localizzazione del risparmio all'interno della comunità

Il modello della coesistenza

Proposta elaborata nel **1997** (Pacchetto Monti-terzo punto). Ogni stato membro può scegliere tra **Due opzioni**:

1. Introduzione ritenuta del 15% sugli interessi
2. investitore può sottrarsi alla ritenuta ma deve autorizzare l'istituzione da cui riceve gli interessi a comunicare alla propria amministrazione **a) ammontare interessi b) dati utili per identificarlo**

Obiettivo a tendere

- **Eliminare** ritenute alla fonte nel paese che eroga interessi
- **Tassazione** esclusiva nel paese di **residenza** del percettore
- Realizzazione principio di residenza attraverso un **sistema di scambio di informazioni** tra le Amministrazioni dei paesi membri

Accordo Consiglio europeo di Feira 2000

compromesso fra paesi fautori dello scambio di info e paesi che lo avversano

- **Principio generale:** applicazione principio di residenza con scambio di informazioni
- **A regime:** scambio info su identità percettore e ammontare interessi
- **Transitorio** (7 anni): tutti stati membri (esclusi Lussemburgo, Belgio e Austria) si impegnano a comunicare le info rilevanti a tutti gli stati (compresi esclusi)
- Info raccolte da “**AGENTE PAGATORE**” ovvero intermediario finanziario incaricato del pagamento interessi

Paesi non aderenti immediatamente

- Ritenuta minima del 15%
- Gettito: 75% paese residenza del percettore;
- Possibilità per l'investitore di optare per il regime di scambio delle info (rinunciare all'ANONIMATO)
- Proposta che non risolve il rischio di fuga dei capitali europei verso paesi terzi

Direttiva 2003/48/CE

introduzioni alcune modifiche accordo di Feira su **regime transitorio** e **entrata in vigore**

- Entrata in vigore: 1 luglio 2005
condizionata a:
 - 1) misure equivalenti a quelle della direttiva da parte di Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Monaco e Andorra
 - 2) partecipazione scambio info dei territori dipendenti o associati ai paesi della Comunità (Isole anglonormanne, isola di Man e territori dipendenti o associati dei Caraibi

Primo periodo

- Lussemburgo, Belgio e Austria applicano ritenuta del:

15% nei primi 3 anni

20% dal 2008

35% dal 2011

25% gettito paese che applica ritenuta, 75% paese di residenza del percettore

Adesione allo scambio automatico dei 3 paesi condizionata all'entrata in vigore di un accordo con Svizzera, Liechtenstein, San Marino, Monaco, Andorra per scambio info e all'impegno Stati Uniti a procedere nella medesima direzione

Direttiva riguarda

- Redditi da depositi in contanti, da cauzioni in forma liquida, da titoli del debito pubblico;
- Proventi da obbligazioni di ogni genere e quelli distribuiti da organismi di investimento collettivo che investono più del 15% dell'attivo in obbligazioni e crediti liquidi

Direttiva non riguarda

- Come è facile notare dall'elenco, sono esclusi dalla direttiva i dividendi di fonte estera di pertinenza di persone fisiche, per i quali la Commissione intende adottare una diversa strategia